

Pubblicato il 09/04/2021

N.00639 ~~2021~~ REG.PROV.CAU.
N. 01193/2021 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1193 del 2021, proposto da

Stefania Ambrosio, rappresentata e difesa dall'avvocato Angelo Bonito, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del legale rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;

Università Suor Orsola Benincasa, in persona del Rettore pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Luigi Napolitano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

Olimpia Tortora, Rossella Di Fuorti non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- del Rigetto richiesta di rinnovazione della prova orale per l'ammissione al corso di

formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità per l'Anno Accademico 2019/2020, relativamente alla Scuola Secondaria di II Grado;

e degli altri atti meglio nell'epigrafe del ricorso indicati oltre che di ogni altro atto, connesso presupposto collegato e conseguenziale in quanto lesivo dei diritti della ricorrente;

nonché per l'Accertamento e la Declaratoria

del diritto della ricorrente a ripetere la prova orale per l'ammissione al Corso di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità per l'Anno Accademico 2019/2020 presso il resistente Ateneo, relativamente alla Scuola Secondaria di II Grado, e, conseguentemente,

per la condanna delle Amministrazioni resistenti – ciascuna per quanto di propria competenza – a consentire alla ricorrente di ripetere la prova orale di accesso al corso formativo de quo;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Università e della Ricerca e dell'Università Suor Orsola Benincasa;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 aprile 2021 il dott. Luca Cestaro, celebrata l'udienza e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale ai sensi degli artt. 4 co. 1 del D.L. 28/2020 (conv. con L. 70/2020), 25 del D.L. 137/2020, nonché dell'art. 6 del d.l. 1° aprile 2021, n. 44;

CONSIDERATO CHE:

- un caso analogo è stato esaminato dal Collegio con ordinanza n. 589 del 30.3.2021 con orientamento che va confermato in questa sede;
- la ricorrente ha partecipato al bando di selezione del corso pubblico di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità – Anno Accademico 2019/2020, bandito dal MIUR, presso l'Università degli Studi Suor Orsola Benincasa di Napoli;
- la ricorrente ha svolto e superato sia la prova preselettiva che la seconda prova pratica risultando ammessa alla terza prova, che consisteva in approfondimenti e critiche delle tematiche della seconda prova con evidenza delle questioni motivazionali individuali riguardanti la scelta di intraprendere il percorso dell'insegnamento dell'attività di sostegno scolastico;
- nel corso della terza prova, in ragione del cattivo funzionamento del suo apparato informatico, l'audio e il video della ricorrente sono risultati, prima, percepibili in modo stentato e, poi, sono del tutto scomparsi;
- pertanto, la sua prova è stata considerata non valutabile, in ossequio alle regole disposte per la procedura concorsuale in esame da svolgersi da remoto per l'emergenza Covid 19;
- le ragioni della ricorrente appaiono, a un sommario esame proprio di questa fase del giudizio, di favorevole delibazione in quanto la Commissione, per come si sono svolti i fatti, ben avrebbe potuto individuare una ulteriore data, anche a breve, per consentire alla stessa la ripetizione della terza prova di esame, non emergendo, dagli atti di causa, particolari circostanze impeditive in tal senso;
- la scelta della Commissione, in considerazione dell'iter della procedura, non appare proporzionata al sacrificio e al pregiudizio che ne deriva alla ricorrente;

RITENUTO che, in considerazione del contenuto degli atti impugnati e del *petitum* del ricorso, nella controversia in esame sussista una pluralità di controinteressati, peraltro nominativamente indicati nella graduatoria in atti;

CONSIDERATO che parte ricorrente risulta aver notificato il gravame proposto

solo a uno solo dei controinteressati e che occorre integrare il contraddittorio nei confronti degli altri soggetti in capo ai quali l'approvazione della graduatoria impugnata ha consolidato situazioni confliggenti di interesse protetto ed attuale, suscettibili di essere lese dall'eventuale accoglimento del predetto gravame;

CONSIDERATO che - in ragione dell'elevato numero dei controinteressati la notifica individuale può assumere i caratteri di particolare difficoltà ai sensi del combinato disposto degli artt. 41 co. 4 e 49 co. 3 c.p.a.;

ATTESO che l'art. 52 del codice del processo amministrativo prevede che "il presidente può autorizzare la notificazione del ricorso o di provvedimenti anche direttamente dal difensore con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o fax, ai sensi dell'articolo 151 del codice di procedura civile" e che quest'ultima disposizione stabilisce che "il giudice può prescrivere, anche d'ufficio, con decreto steso in calce all'atto, che la notificazione sia eseguita in modo diverso da quello stabilito dalla legge, e anche per mezzo di telegramma collazionato con avviso di ricevimento quando lo consigliano circostanze particolari o esigenze di maggiore celerità, di riservatezza o di tutela della dignità";

RITENUTO che - in ragione della complessità della procedura concorsuale in esame, caratterizzata da un considerevole numero di partecipanti e, quindi, di potenziali controinteressati, nonché dei costi, particolarmente ingenti in rapporto alla tipologia di contenzioso, della integrale pubblicazione del ricorso e dei nominativi dei controinteressati in Gazzetta Ufficiale - sussistano "circostanze particolari" per disporre che la notifica avvenga con "modalità diverse" da quelle ordinariamente stabilite dalla legge (v. i menzionati artt. 52 c.p.a. e 151 c.p.c.);

CONSIDERATO che al fine di rendere effettiva la probabilità di fatto di una reale cognizione del ricorso per i soggetti controinteressati non appare necessaria la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell'intero contenuto del ricorso, delle sue conclusioni e dei nominativi dei controinteressati;

RITENUTO, pertanto, che la pubblicazione del testo integrale del ricorso e

dell'elenco nominativo dei controinteressati possa essere effettuata esclusivamente sul sito internet del ramo di amministrazione interessata al procedimento su cui si controverte, mentre in Gazzetta Ufficiale ci si potrà limitare a pubblicare informazioni di sintesi (in giurisprudenza, per soluzioni analoghe, v., tra le altre, Consiglio di Stato, sez. III, ord. n. 1926/2016; T.A.R. Lazio, Roma, sez. I ter, ordinanza n. 07680/2015 e sez. III bis n. 9506/2013; Consiglio di Stato, sez. V, decreto monocratico n. 5612/2014 nonché i numerosi precedenti di questa sezione); RITENUTO, perciò, di autorizzare - alternativamente alla notifica individuale - la notifica per pubblici proclami, secondo le modalità di seguito precisate:

- nella parte seconda della Gazzetta Ufficiale andranno inserite, a cura di parte ricorrente, le seguenti indicazioni: (I) l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del procedimento; (II) il nome della parte ricorrente; (III) gli estremi del ricorso e del provvedimento impugnato; (IV) l'avviso che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l'inserimento del numero di registro generale del tribunale amministrativo regionale competente; (V) l'avviso che il testo integrale del ricorso e l'elenco nominativo dei controinteressati possono essere consultati sul sito internet dell'amministrazione competente; (VI) l'elenco nominativo dei controinteressati o, in alternativa, l'indicazione degli elementi della fattispecie che determina l'insorgenza del controinteresse con particolare riferimento all'oggetto del concorso (estremi del bando, tipologia dei posti messi a concorso) e alle posizioni della graduatoria suscettibili di slittamento in caso di accoglimento del ricorso (ad es. «i soggetti controinteressati ossia coloro che si sono classificati dalla posizione n. ... alla posizione n. ... nella graduatoria approvata con provvedimento n. ... del ... nell'ambito del concorso bandito con ... e relativo a posti di docente nella scuola ... per la classe di concorso ...»);

- l'Amministrazione avrà obbligo di pubblicare, previa consegna del ricorso e dell'elenco dei controinteressati a cura di parte ricorrente sul supporto (cartaceo o informatico) indicato dall'amministrazione stessa, sul proprio sito il testo integrale

del ricorso e dell'elenco nominativo dei controinteressati in calce ai quali dovrà essere inserito l'avviso che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza della Quarta Sezione del TAR Campania individuata con data, numero di ricorso e numero di provvedimento;

- l'Amministrazione non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva, il ricorso e l'elenco nominativo dei controinteressati integrati dall'avviso nonché le notizie e gli atti, relativi alla presente controversia;

- l'Amministrazione dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione nel sito del ricorso e dell'elenco integrati dall'avviso;

- la medesima Amministrazione dovrà inoltre curare che sull'home page del suo sito venga inserito un collegamento denominato "atti di notifica" dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale è stato pubblicato il ricorso e l'elenco integrati dall'avviso;

- in assenza di specifiche tariffe che disciplinano la materia, la Sezione ritiene di poter fissare l'importo, che parte ricorrente dovrà versare all'Amministrazione, secondo le modalità che saranno comunicate dall'amministrazione medesima, in € 30,00# (euro trenta/00#) per l'attività di pubblicazione del ricorso sul sito;

- le dette pubblicazioni dovranno avvenire, qualora parte ricorrente opti per questa ultima modalità di notificazione per pubblici proclami, entro 30 giorni dalla comunicazione dell'ordinanza, con deposito della prova delle intervenute pubblicazioni entro il termine perentorio di ulteriori 15 giorni;

RITENUTO, altresì, che, una volta integrato il contraddittorio nei termini indicati, la controversia possa essere definita nella sede di merito, rinviandosi all'uopo alla pubblica udienza del giorno 22 settembre 2021;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta), accoglie la domanda cautelare e per l'effetto:

- sospende i provvedimenti impugnati per quanto di interesse;
- dispone la rinnovazione della terza prova conclusiva della procedura;
- dispone l'integrazione del contraddittorio nei termini di cui in motivazione;
- fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 22.9.2021;
- compensa le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 7 aprile 2021 con l'intervento dei magistrati:

Pierina Biancofiore, Presidente

Luca Cestaro, Consigliere, Estensore

Anna Corrado, Consigliere

L'ESTENSORE

Luca Cestaro

IL PRESIDENTE

Pierina Biancofiore

IL SEGRETARIO